



*Comune di Brugnera*

# **TESTO UNICO SUL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

Approvato con deliberazione di consiglio nr. 44 del 15/05/2001

Modificato con deliberazione di consiglio nr. 19 del 26/03/2002

Modificato con deliberazione di consiglio nr. 22 del 16/05/2008

## INDICE GENERALE

Art.	Oggetto	Pagina
ART. 1	AMBITO E SCOPO DEL PIANO ED ELEMENTI COSTITUTIVI	3
ART. 2	CENTRO STORICO, CENTRO ABITATO E ZONA ESTERNA	3
ART. 3	MEZZI E IMPIANTI	3
ART. 4	INSEGNA	3
ART. 5	CARTELLO	4
ART. 6	MANIFESTO	4
ART. 7	STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO E BANDIERA	4
ART. 8	SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO	5
ART. 9	IMPIANTI DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA	5
ART. 10	SORGENTI LUMINOSE	6
ART. 11	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	6
ART. 12	DIMENSIONI DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI	7
ART. 13	CARATTERISTICHE DEI CARTELLI ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI	7
ART. 14	CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI	7
ART. 15	UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCIE DI PERTINENZA	8
ART. 16	UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO	9
ART. 17	CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLE INSEGNE	10
ART. 18	CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLE BANDIERE	10
ART. 19	CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEI SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI	10
ART. 20	CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLE TARGHE DI ESERCIZIO	10
ART. 21	CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLE TARGHE PUBBLICITARIE	10

<b>ART. 22</b>	<b>CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLE TENDE E BACHECHE</b>	<b>11</b>
<b>ART. 23</b>	<b>CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLE PREINSEGNE</b>	<b>11</b>
<b>ART. 24</b>	<b>CARATTERISTICHE PARTICOLARI, TECNICHE E MATERIALI DEGLI IMPIANTI FISSI PER LE AFFISIONI</b>	<b>11</b>
<b>ART. 25</b>	<b>ZONE DI INTERESSE STORICO –ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE – PAESAGGISTICO. DISCIPLINA SPECIALE</b>	<b>12</b>
<b>ART. 26</b>	<b>INSEGNE – TENDE – TARGHE E BACHECHE</b>	<b>12</b>
<b>ART. 27</b>	<b>COMPETENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED AL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE</b>	<b>13</b>
<b>ART. 28</b>	<b>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AL COMUNE</b>	<b>13</b>
<b>ART. 29</b>	<b>RILASCIO DELL’ AUTORIZZAZIONE</b>	<b>13</b>
<b>ART. 30</b>	<b>TERMINE DI VALIDITA’ DELL’AUTORIZZAZIONE</b>	<b>14</b>
<b>ART. 31</b>	<b>RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE</b>	<b>14</b>
<b>ART. 32</b>	<b>OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE</b>	<b>14</b>
<b>ART. 33</b>	<b>DECADENZA E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE</b>	<b>15</b>

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **AMBITO E SCOPO DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI ED ELEMENTI COSTITUTIVI**

- 1) Il Piano disciplina la distribuzione degli impianti pubblicitari ed affissionistici su tutto il territorio comunale, con riguardo alle esigenze di carattere sociale, economico, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, alla circolazione e al traffico;
- 2) Il Piano disciplina la materia concernente i mezzi pubblicitari e gli impianti affissionistici collocati nel territorio comunale, nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale contenute nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni, nel relativo Regolamento di esecuzione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e nel regolamento comunale di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
- 3) Esso, oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria, si prefigge anche lo scopo, con riferimento all'impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori Storico-Architettonici-Estetici dell'ambiente urbano e quelli paesaggistici del territorio comunale;

### **Art. 2**

#### **CENTRO STORICO CENTRO ABITATO E ZONA ESTERNA**

- 1) Il Piano Generale degli Impianti disciplina la materia relativa agli impianti pubblicitari e affissionistici in modo diversificato nelle seguenti zone del territorio Comunale:
  - a) Centro storico;
  - b) Centro abitato (art. 4 D.Lgs. 285/1992);
  - c) Zona esterna al centro abitato.

## **CAPO II**

### **DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA**

### **Art. 3**

#### **MEZZI E IMPIANTI**

- 1) Ai fini del presente Piano, per **“insegna”**, **“sorgente luminosa”**, **“cartello”**, **“manifesto”**, **“striscione”**, **“locandina e stendardo”**, **“segno orizzontale reclamistico”** e **“impianto di pubblicità e propaganda”** s'intendono i mezzi pubblicitari così come definiti negli articoli seguenti e con le integrazioni ivi indicate.
- 2) Con il termine generico **“altri mezzi pubblicitari”** usato negli articoli successivi, s'intendono i mezzi elencati nel comma 1 del presente articolo, ad eccezione di **“sorgente luminosa”**, **“cartello”** e **“manifesto”**.

### **Art. 4**

#### **INSEGNA**

- 1) E' da considerarsi **“insegna”** la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

- 2) Per pertinenze accessorie, di cui al comma 1, si intendono gli spazi e le aree limitrofi alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa.
- 3) In caso di utilizzo delle pertinenze per l'esercizio di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario, ovvero di un supporto pubblicitario unico per più mezzi pubblicitari omogenei per forma, dimensioni e materiali qualora non sia possibile distanziarli tra loro di almeno 20 metri.
- 4) Le insegne si distinguono, secondo la loro collocazione, in:
  - a) insegna a bandiera orizzontale (in aggetto da una costruzione);
  - b) insegna a bandiera verticale (in aggetto da una costruzione);
  - c) insegna frontale;
  - d) insegna a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici, destinati ad attività produttive, del terziario o a funzioni direzionali;
  - e) insegna su palina (insegna collocata su supporto proprio).
- 5) Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

#### **ART. 5 CARTELLO**

- 1) Si definisce "**cartello**" il manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate, anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria, che per luce indiretta.
- 2) Il cartello può essere collocato su struttura propria (cartello isolato) oppure su supporto esistente (cartello a parete).

#### **ART. 6 MANIFESTO**

- 1) Si considera "**manifesto**" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie e su altri supporti, comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
- 2) La collocazione di manifesti al di fuori degli spazi preordinati è vietata in ogni luogo del territorio comunale.

#### **ART. 7 STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO E BANDIERA**

- 1) Si considera "**striscione, locandina, stendardo e bandiera**" l'elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.
- 2) Oltre al titolo, al luogo ed al periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre su tale mezzo il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale per una superficie totale non superiore al 15%.

**ART. 8**  
**SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO**

- 1) E' da considerare "**segno orizzontale reclamistico**" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

**ART. 9**  
**IMPIANTI DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA**

- 1) E' qualificato "**impianto di pubblicità o propaganda**" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, come insegna, come cartello, come manifesto, o come segno orizzontale reclamistico.
- 2) Sono "impianti di pubblicità o propaganda" a titolo esemplificativo:
- a) la "**targa di esercizio**" ossia la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o marchio, con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali così come disciplinati nell'art. 20 del presente Piano, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie di cui all'art. 4, comma 2, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria.
  - b) la "**targa pubblicitaria**", cioè la targa di esercizio di cui alla precedente lettera a) e dalla quale si differenzia per la collocazione, posta in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività e dalle relative pertinenze accessorie, così come disciplinate dall'art. 21 del presente Piano;
  - c) la "**bacheca**", ossia la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata all'esposizione di quotidiani, periodici o pubblici avvisi di partiti politici e associazioni varie, per pubblici spettacoli, nonché all'esposizione di messaggi attinenti all'attività commerciale esercitata (menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi e merce varia);
  - d) la "**tenda o tendone**", ossia il manufatto mobile o semimobile, in tessuto o materiale simile, posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi;
  - e) gli "**impianti fissi per le affissioni**", cioè destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti da multipli di cm. 70 x cm. 100 e che sono disciplinati quanto alla loro collocazione, dal presente Piano secondo la seguente tipologia:
    - 1- tipo "poster": impianto a muro o collocato a terra, con supporti propri, mono o bifacciale.
    - 2- tipo "stendardo": impianto mono o bifacciale, collocato a terra su supporto proprio montato sia orizzontalmente, che verticalmente;
    - 3- tipo "tabella": cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato a muro, di dimensioni uguali o multiple di cm 70 x 100;
    - 4- tipo "trespolo": impianto trifacciale, collocato a terra, su supporto proprio.
  - f) "**impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile**", cioè qualunque manufatto, finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili. Può essere luminoso per luce diretta o indiretta;
  - g) "**impianto di insegne o targhe coordinate**", ossia quel manufatto destinata alla collocazione di una pluralità di insegne e targhe di esercizio monofacciali a bifacciali;
  - h) la "**vetrofanìa**", cioè la riproduzione, su superfici vetrate, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici;

- i) **"transenne para-pedoni"**, manufatti infissi al suolo e collocati fra il marciapiede e la strada a protezione dei pedoni;
- j) **"preinsegne"**, scritte in caratteri alfanumerici, completate da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzate su manufatti bifacciali e bidimensionali, utilizzabili su una sola o su entrambe le facce supportate da un'ideale struttura di sostegno, finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.

#### **ART. 10** **SORGENTI LUMINOSE**

- 1) E' da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in moda puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura, ed emergenze naturali.

#### **CAPO III** **NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'**

#### **ART. 11** **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

- 1) Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possano produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica (art. 23, comma 1 D.Lgs. 30/4/92 n. 285).
- 2) La collocazione degli impianti fissi per le affissioni, come definiti all'art. 9, è sempre vietata nelle aree private.
- 3) La collocazione di insegne è vietata sui parapetti di balconi e dentro le luci delle finestre. Tale collocazione è consentita sulle facciate, sul tetto o sulle pensiline in edifici destinati a funzioni di carattere industriale, artigianale, commerciale, direzionale e del terziario. Per le attività indicate, inserite in edifici prevalentemente residenziali, la collocazione è consentita sulla facciata.
- 4) mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e di propaganda disciplinati dal presente Piano, qualora siano ricompresi in zone o edifici oggetto di piano o di studi coordinati di arredo urbano, approvati dall'Amministrazione comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.

#### **ART. 12** **DIMENSIONI DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI**

- 1) I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'art. 23 del Codice della Strada e definiti dagli articoli 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 del presente Piano, non devono superare la superficie di 6 mq.
- 2) Entro il Centro Abitato non potranno avere dimensioni superiori a 3 mq.

- 3) Le insegne d'esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli possono raggiungere la superficie di 20 mq.; qualora la superficie della facciata dell'edificio sia superiore a 100 mq., è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq. fino al limite di 50 mq.;
- 4) I cartelli pubblicitari riguardanti interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia, se collocati entro il centro abitato, purché posizionati sul lotto interessato ai lavori e posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli, possono raggiungere una superficie massima di 15 mq.
- 5) I mezzi pubblicitari di cui al primo comma, se installati all'interno dei centri abitati, per un periodo non superiore a sessanta giorni, potranno raggiungere la dimensione massima di 20 mq.. qualora l'autorizzazione all'installazione sia richiesta da Enti e/o Associazioni non aventi carattere imprenditoriale, per manifestazioni culturali, sportive, sociali, ricreative, rivolta all'intera comunità, anche qualora nelle medesime venga effettuata somministrazione di cibi e bevande.
- 6) Le "insegna d'esercizio" di un Ente e/o Associazione comunale di cui al comma 5 potranno raggiungere la dimensione massima di 6 mq, in deroga al comma 2, e non essere soggette ai limiti temporali di cui al comma 5.

*Art.5 integrato con delibera di C.C. nr. 19 del 26/03/2002*

*Art.6 integrato con delibera di C.C. nr.22 del 16/05/2008*

### **ART. 13 CARATTERISTICHE DEI CARTELLI ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI**

- 1) La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento.
- 2) I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.
- 3) I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella del cerchio o del triangolo.
- 4) Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti fissi per le affissioni, posti in opera, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di ml 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente, ad eccezione delle insegne luminose a sviluppo prevalentemente verticale collocate alla distanza minima di metri 3 dalla carreggiata e comunque esterne ai triangoli di visibilità in corrispondenza delle intersezioni stradali.
- 5) I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere sottoposti ad accurata manutenzione. In difetto si procederà alla revoca della autorizzazione.

### **ART. 14 CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI**

- 1) Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dal precedente articolo, non possono avere luce intermittente, di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque



provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli.

- 2) Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella del cerchio o del triangolo (D.P.R. 495/92, art. 50, comma 2).
- 3) La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso (D.P.R. 495/92, art. 50, comma 3).
- 4) La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.
- 5) Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, nei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato. o che comunque provochi abbagliamento.

## **ART. 15**

### **UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCIE DI PERTINENZA**

- 1) Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto al successivo punto 5, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
  - a) Mt. 3 dal limite della carreggiata;
  - b) Mt. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
  - c) Mt. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
  - d) Mt. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
  - e) Mt. 150 prima dei segnali di indicazione;
  - f) Mt. 100 dopo i segnali di indicazione;
  - g) Mt. 100 dai punti di tangenza delle curve orizzontali;
  - h) Mt. 200 dalle intersezioni;
  - i) Mt. 200 dagli imbocchi delle gallerie;
  - j) Mt. 100 dai vertici dei raccordi verticali concavi e convessi.
- 2) Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è, comunque vietato nei seguenti punti:
  - a) sulle pertinenze di esercizio delle strade;
  - b) in corrispondenza delle intersezioni;
  - c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
  - d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza,
  - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
  - f) sui ponti e sottoponti;
  - g) sui cavalcavia e loro rampe;
  - h) sui parapetti stradali sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
- 3) Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, salvo quanto previsto al punto 4, è vietato in tutti i luoghi indicati al punto 2, e deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
  - a) m. 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali e dalle intersezioni
  - b) m. 50 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
  - c) m. 50 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari da ubicare sul lato della sede stradale devono avere il bordo verticale interno ad una distanza minima di metri 1 dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina .

Le limitazioni di cui sopra non si applicano alle transenne parapetonali.

- 4) Le distanze indicate ai punti 1 e 3, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata. Entro il centro abitato la percentuale massima della superficie utilizzabile per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quella del prospetto del fabbricato è del 10%.
- 5) Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori di rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, sempreché siano rispettate le distanze minime previste dai punti 1 e 3. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a 1,00 mq., non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari.
- 6) I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
  - a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali:
  - b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il punto 2 e le distanze di cui ai punti 1 e 3 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
- 7) L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai punti 1 e 3 si riducono rispettivamente a 50 e 15 m.
- 8) E' vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile.

#### **Art. 16**

#### **UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO**

- 1) Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il 10% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio.

#### **CAPO IV**

#### **DISCIPLINA PARTICOLARE DEI CARTELLI E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI**

#### **Art. 17**

#### **CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLE INSEGNE**

- 1) Le insegne a bandiera, sia orizzontali che verticali, aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi, devono essere installate,

nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a ml. 3,00 e 5,10.

- 2) La distanza del bordo verticale rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i due terzi dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto m. 1,20.
- 3) Le insegne frontali devono essere installate di norma nel vano compreso: tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso, ed avere una sporgenza massima, rispetto ai filo esterno del muro, di cm 15.
- 4) Le insegne montate su supporto proprio o su palina, se collocate su area privata, devono rispettare un'altezza da terra, misurata dalla quota del terreno al bordo superiore, non superiore a ml 6.00; se aggettanti su suolo pubblico, devono rispettare le condizioni indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo.

#### **ART. 18**

##### **CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLE BANDIERE**

- 1) La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 17, punto 4, del presente Piano.

#### **ART. 19**

##### **CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEI SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI**

- 1) I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e garantire una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

#### **ART. 20**

##### **CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLE TARGHE DI ESERCIZIO**

- 1) Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti; il loro posizionamento deve essere effettuato seguendo corretti criteri di regolarità compositiva, entro appositi porta targhe.

#### **ART. 21**

##### **CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLE TARGHE PUBBLICITARIE**

- 1) Le targhe pubblicitarie sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.  
Il loro posizionamento deve essere effettuato seguendo corretti criteri di regolarità compositiva entro appositi porta targhe.

#### **ART. 22**

##### **CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLE TENDE E BACHECHE**

- 1) Per quanto riguarda le caratteristiche delle tende e delle bacheche, queste dovranno essere approvate e regolamentate da norme edilizie al fine di omogeneizzare le loro caratteristiche.
- 2) Nei centri abitati, le tende così come definite dall'art. 9 possono essere collocate in deroga alle disposizioni di cui al Capo III art. 15, punto 3.

## **ART. 23**

### **CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLE PREINSEGNE**

- 1) Le preinsegne dovranno conformarsi alle caratteristiche di seguito descritte: struttura portante costituita da due tubolari in alluminio, ancorati al terreno con pali metallici rinforzati ed annegati in plinti di cemento. Su tale struttura dovranno essere inseriti massimo sei pannelli in alluminio (dodici se bifacciale) che riportano indicazioni segnaletiche di carattere industriale, artigianale e commerciale realizzate con scritte nere su fondo giallo, aventi una misura compresa da 1 m. x 0,20 m. a 1,50 m x 0,30 m.

## **Art. 24**

### **CARATTERISTICHE PARTICOLARI, TECNICHE E MATERIALI DEGLI IMPIANTI FISSI PER LE AFFISSIONI.**

- 1) Gli impianti fissi "tipo standard" dovranno essere conformi alle caratteristiche per essi previste della misura pari a m.1,40 x m. 2,00. La struttura di sostegno dovrà essere realizzata con profilato metallico a sezione rettangolare, senza discontinuità superiore, in modo da conferire all'insieme un maggior grado di stabilità laterale, in materiale zincato. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario, fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile, sufficientemente rigido e rifinito ai bordi con cornici in profilato di alluminio non verniciato; il tutto dovrà essere facilmente smontabile, al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto in loco.  
La collocazione dell'impianto dovrà avvenire in modo tale che la cornice inferiore sia ad una distanza minima da terra di m. 0,60 e non superiore a m. 1,00.
- 2) Gli impianti per affissioni "tipo poster", sono costituiti principalmente da un pannello dalle dimensioni di m. 6,00 x m. 3,00, racchiuso da una cornice in legno colorato, il tutto dovrà essere sostenuto da uno o al massimo da tre montanti, tale da configurarsi complessivamente, sia che si tratti di impianto monofacciale che bifacciale, come un corpo scatolare chiuso ai lati, oltre che sul lato non utilizzato. La collocazione dell'impianto dovrà avvenire in modo tale che la cornice inferiore sia ad una distanza minima da terra, di m. 0,60 e non superiore a m 1,00.
- 3) Gli impianti di affissioni tipo "trespolo" dovranno essere polifacciali e la struttura portante di sostegno dovrà essere realizzata in profilato metallico con sezione a "L" o "V", opportunamente dimensionata e rinforzata da eventuali traverse, in relazione ai carichi dinamici e statici sopportati dalla struttura medesima; l'impianto dovrà essere verniciato. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario delle dimensioni di m. 1,40 x m. 2,00, fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti in alluminio per mezzo di viti tipo brugola dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile sufficientemente rigido e rifinito ai bordi con cornici in profilato di alluminio estruso non verniciato, il tutto facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto in loco. La collocazione dell'impianto dovrà avvenire in modo tale che la cornice inferiore sia ad una distanza minima da terra di m. 0.60 e non superiore a m.1,00.
- 4) E' consentita la collocazione di impianti fissi "tipo tabella", aventi dimensioni massime di cm 70 x 100, collocati a muro o su altri manufatti, in deroga a quanto stabilito dal precedente articolo 15 punto 2.

**CAPO V**  
**COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE DI**  
**INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE-**  
**PAESAGGISTICO**

**Art. 25**

**DISCIPLINA SPECIALE.**

- 1) Nelle zone di interesse Storico-Architettonico (Zona A) ed Ambientale-Paesaggistico (Zone F, E4a, E4b) è vietata la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari, fatto salvo quanto riportato nel presente articolo e in quello successivo.
- 2) Nelle stesse zone i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline ed indicazioni toponomastiche non possono contenere alcuna forma di pubblicità. E' ammesso l'uso di stendardi e bandiere bidimensionali in tessuto di tela recanti informazioni pubblicitarie di carattere culturale ed istituzionale, previa specifica autorizzazione del Sindaco.
- 3) Per informazioni sulle attività dei teatri, musei, gallerie ed istituzioni culturali sono consentite installazioni di strutture affissionistiche.
- 4) Per le installazioni segnaletiche consentite, inserite nel Centro Storico, il Comune potrà provvedere anche con appositi piani d'arredo urbano.

**ART. 26**

**INSEGNE - TENDE - TARGHE E BACHECHE**

- 1) La collocazione e le caratteristiche delle insegne relative ai negozi e alle vetrine sono disciplinate dai criteri e prescrizioni per la valorizzazione dei caratteri ambientali della disciplina particolareggiata per gli interventi nel Centro Storico.

**CAPO VI**

**PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

**ART. 27**

**COMPETENZA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED AL RILASCIO**  
**DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. All'interno dei centri abitati di cui all'art. 2 la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso all'autorizzazione del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario delle strade.
2. Fuori dal centro abitato, la domanda deve essere presentata all'ente proprietario della strada.

**ART. 28**

**PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AL COMUNE**

- 1) La domanda deve essere presentata, in carta legale; sottoscritta dal soggetto interessato, può essere depositata da un tecnico delegato alla presentazione ed al ritiro della pratica. La domanda stessa dovrà essere corredata dai seguenti documenti in duplice copia, di cui una da restituire con gli estremi del ricevimento;
  - a) Rilievo dello stato di fatto in scala 1:20 nei casi di ristrutturazione o modifica di impianti esistenti;

- b) Planimetria in scala 1:200 o 1:500 riportante la collocazione dell'impianto, la segnaletica e i mezzi pubblicitari esistenti;
  - c) Bozzetto del messaggio pubblicitario da esporre e/o documentazione fotografica. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, non devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
  - d) Autodichiarazione ai sensi della legge 15/68 riportante l'idoneità delle strutture e a garanzia della stabilità, secondo quanto previsto dall'art. 53 del regolamento 495/92;
  - e) Parere della Soprintendenza Archeologica per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici del Friuli-Venezia-Giulia, qualora richiesto;
- 2) Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, del terziario, artistica o professionale e potrà comprendere un solo impianto individuato esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.
  - 3) La domanda per l'installazione di targhe o altri mezzi pubblicitari a carattere sanitario deve essere presentata all'ufficio competente, previa autorizzazione sul messaggio pubblicitario da parte dell'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri, nel rispetto della legge 5 febbraio 1992, n. 175 "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo della professione".
  - 4) In caso di vetrofanie non superiori a 1 mq e targhe fino a 0,50 mq è consentita l'installazione previa la sola comunicazione all'Ufficio Imposta Comunale sulla pubblicità presso il Servizio Tributi.

#### **ART. 29**

##### **RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE**

- 1) L'autorizzazione è rilasciata al soggetto interessato dal Comune entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda;
- 2) Il termine su riportato rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione comunale abbia richiesto il nulla osta all'Ente proprietario della strada o abbia invitato i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata.
- 3) Per le domande riguardanti opere da realizzarsi su edifici o aree all'interno del centro storico o di zone assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o comunque su cose d'interesse storico, artistico e culturale, l'ufficio competente procede al rilascio dell'autorizzazione, previa acquisizione del parere del settore competente.
- 4) L'autorizzazione costituisce soltanto una presunzione di conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti e non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare dette leggi e regolamenti ed ogni eventuale diritto di terzi, né lo esime dall'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altre Autorità o Enti.

#### **ART. 30**

##### **TERMINE DI VALIDITA' DELL' AUTORIZZAZIONE**

- 1) L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo massimo di 3 anni. Sono ammesse, previa richiesta all'Amministrazione Comunale, volturazioni o subingressi delle autorizzazioni fermo restando le dimensioni e le caratteristiche dei cartelli e/o di altri mezzi pubblicitari autorizzati.

#### **ART. 31**

##### **RINNOVO DELL' AUTORIZZAZIONE**

- 1) L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.

- 2) Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario, la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione che attesti l'assenza di modifiche alla situazione in essere.
- 3) Il mancato rispetto delle condizioni di cui al punto 1 del presente articolo, nonché qualsiasi modifica s'intenda proporre, comportano l'applicazione della procedura di cui all'art. 33.

### **Art. 32**

#### **OBBLIGHI DEI TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**

- 1) E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
  - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
  - b) adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
  - c) procedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
  - d) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
    - 1 - amministrazione rilasciante;
    - 2 - soggetto titolare;
    - 3 - numero dell'autorizzazione;
    - 4 - progressione chilometrica del punto di installazione;
    - 5 - data di scadenza.
- 2) la targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
- 3) L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.
- 4) E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

### **Art. 33**

#### **DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

- 1) Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
  - a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
  - b) modifiche al mezzo pubblicitario rispetto all'autorizzazione rilasciata;
  - c) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
  - d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione
  - e) la mancata realizzazione dell'opera entro il tempo previsto dal rilascio dell'autorizzazione;
  - f) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro il termine previsto per il rilascio;
  - g) la mancata manutenzione degli impianti.